



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PIAZZA BRIGATA SASSARI

Ordinanza del Sindaco

N. 22 del 29-12-2023

Reg. N. 23

OGGETTO: DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI LANTERNE CINESI,PALLONCINI,ANCHE SE BIODEGRADABILI,NASTRI COLORATI,CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERDERSI SENZA CONTROLLO NELL'AMBIENTE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di lanterne cinesi,palloncini,coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;
- I frammenti di palloncini,lanterne cinesi,coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;
- Il Mar Mediterraneo è particolarmente esposto al problema della plastica e dei rifiuti abbandonati e che secondo un report del WWF ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche;
- tra i fattori scatenanti di questo enorme e complesso problema ci sono un consumo eccessivo di plastica non compostabile;
- il Regolamento di Polizia Urbana, Art. 9 comma 1 lett. B, che disciplina l'igiene e la pulizia nel centro abitato;).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.117 della Costituzione,comma 2,lett.s,la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1,della Legge n.157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la parte IV del D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" indica che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti,adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi,ove opportuno,mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 192 del D.lgs 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "*è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area,ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa*".

DATOATTO

- della volontà di questa Amministrazione tesa ad incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative, disalubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, promuovendo ogni attività di "conservazione" del territorio,prevenendo e contrastando situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti,nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche;
- della volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione di sensibilizzazione della cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile e incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell'ecosistema.

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno,per i motivi anzidetti,al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTA la Legge n.157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

VISTO l'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Urbana.

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, nelle more di modifica del Regolamento di Polizia Urbana, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di lanterne cinesi, palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

AVVERTE

AVVERTE che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più gravemente, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 (venticinque/00) ad €500,00 (cinquecento/00), come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000";

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Sardegna, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo

Pretorio.

La presente Ordinanza sarà affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio online del Comune e divulgata tramite sito internet.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti.

- Al Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano
- Alla Stazione Carabinieri
- Alla A.S.L. CAGLAIRI – Servizio igiene ambientale
- Alla Stazione Corpo Forestale
- All'Ufficio Tecnico
- All'Albo Pretorio
- All'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente
- All'Unione Sarda

Serdiana via Einaudi 10
Dolianova, via Cagliari
Cagliari, via Romagna 16
Dolianova, via Campidano
Sede
Sede
Cagliari, via Roma n. 30
Cagliari, Via Santa Gilla

**IL SINDACO
PIRAS IVAN**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)